

BGer 5A 298/2020 vom 28. Juli 2020

Bundesgericht, 2020-07-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_298_2020

FR: TF 5A 298/2020 du 28 juillet 2020

IT: TF 5A 298/2020 del 28 luglio 2020

Regeste

graduatoria del fallimento | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1.1

Le cause di contestazione della graduatoria relative a una pretesa di diritto privato soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 segg. LTF; v. sentenze 5A_582/2013 del 12 febbraio 2014 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 140 III 65 ; 5A_84/2012 del 19 settembre 2012 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 138 III 675). Il gravame, inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF , combinato con l' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF e l'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus [COVID-19] [RU 2020 849]) dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). Quanto al valore di lite (sulla determinazione del valore litigioso nelle cause di contestazione della graduatoria v. DTF 146 III 113 consid. 3.2; 140 III 65 consid. 3.2; 138 III 675 consid. 3), la Corte cantonale ha osservato che, malgrado la stima dell'amministrazione del fallimento preveda un dividendo fallimentare per i creditori di terza classe pari a zero, la lite presenta per la qui ricorrente un interesse dell'ordine di fr. 47'000.--. Questa valutazione non è contestata in questa sede. In tali condizioni, la soglia minima prevista dall' art. 74 cpv. 2 lett. a LTF può considerarsi raggiunta. Il ricorso in materia civile è pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 1.2

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre

inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 2.1

Il creditore che intende contestare la graduatoria perché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria (art. 250 cpv. 1 LEF). Nell'azione dell' art. 250 cpv. 1 LEF spetta al creditore attore dimostrare l'esistenza, l'ammontare e il grado del suo credito. Spetta invece alla massa fallimentare convenuta sollevare e dimostrare le eccezioni, compresa l'eccezione di compensazione con un suo credito nei confronti del creditore (v. DIETER HIERHOLZER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2a ed. 2010, n. 61 segg. ad art. 250 LEF).

E. 2.2

La Corte cantonale ha osservato che, con la sua risposta alla petizione, la convenuta si è limitata a confermare la contestazione del credito insinuato "in quanto oggetto di contropretesa" della fallita nei confronti dell'attrice. Eccependo la compensazione senza riserva alcuna, ossia non a titolo sussidiario nel caso in cui il credito invocato dalla controparte venisse accertato, la convenuta ha quindi riconosciuto la pretesa dell'attrice di fr. 504'147.92, ciò che rendeva senza oggetto l'assunzione delle prove offerte da quest'ultima per accertare i fatti all'origine del credito (v. art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Secondo i Giudici cantonali, inoltre, nella petizione l'attrice ha allegato le ragioni per cui il credito della convenuta nei suoi confronti non ammonterebbe a fr. 853'249.20, ma a soli fr. 470'118.69, riconoscendo quindi di esserle debitrice soltanto per quest'ultimo importo. La convenuta non avrebbe pertanto dovuto omettere di prendere posizione su tali specifiche allegazioni e di notificare i mezzi di prova a sostegno della propria pretesa. Accertata l'esistenza di un credito di fr. 504'147.92 dell'attrice nei confronti della convenuta e di un credito di fr. 470'118.69 della convenuta nei confronti dell'attrice, secondo la Corte cantonale è a ragione che il Pretore ha ordinato in favore di quest'ultima l'iscrizione in terza classe della differenza di fr. 34'029.23.

E. 2.3

Nel suo gravame, la ricorrente (cessionaria del diritto della massa fallimentare convenuta di continuare il processo) lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti e la violazione dell' art. 8 CC . Essa contesta l'interpretazione effettuata dai Giudici cantonali della risposta della convenuta: da tale allegato non emergerebbe che la massa fallimentare intendeva compensare e riconoscere il credito insinuato dall'attrice, semmai emergerebbe "chiaramente il contrario". Secondo la ricorrente, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza del suo credito, ma non lo ha fatto.

E. 2.4

La censura della ricorrente avverso l'interpretazione della risposta alla petizione è nuova. Essa poteva già essere fatta valere dinanzi alla Corte cantonale, dato che anche il Pretore aveva ritenuto che, in sede di risposta, la convenuta non avesse contestato il credito dell'attrice, ma lo avesse implicitamente riconosciuto ponendovi in compensazione un proprio credito. Tale censura risulta pertanto inammissibile per mancato esaurimento

(materiale) delle istanze ricorsuali (v. DTF 143 III 290 consid. 1.1 con rinvii). Altrettanto irricevibile risulta la doglianza di violazione dell' art. 8 CC : la ricorrente non si confronta infatti minimamente con l'argomentazione dei Giudici cantonali secondo cui, avendo la convenuta riconosciuto il credito dell'attrice, quest'ultima non doveva più provarne l'esistenza.

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a esprimersi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.